



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N.

DPD/208

DEL

16/06/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

UFFICIO USI CIVICI E TRATTURI

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16– Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “porzione di fabbricato civile abitazione, muro di contenimento, accesso carraio, pozzo e coltura agraria” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta PELLEGRINI Andrea.

LA DIRETTRICE

**VISTI:**

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti in data 18.02.2020 prot. RA/0047893/20, la Ditta PELLEGRINI Andrea, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Bucchianico (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila-Foggia, rilasciato con "PELLEGRINI ANDREA 2020.doc"

Determinazione Dirigenziale n. DH41/26 del 15.01.2015 intestato al Sig. Pellegrini Enzo;

**VISTA** la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0160722/20 del 28/05/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 16422-A datata 21.11.2019;

**EVIDENZIATO CHE:**

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0160722/20 del 28/05/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

**DATO ATTO**

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 del 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che l'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

**DETERMINA**

- 1)** di disporre a favore del Sig. PELLEGRINI Andrea nato a Chieti il 23.07.1962 e residente a Bucchianico (CH) nella C/da Colle Marcone 59, il rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale;
  - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
  - per l'uso di porzione di fabbricato di civile abitazione, muro di contenimento, accesso carraio, pozzo e coltura agraria e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
  - per la superficie di circa mq. 650, a corpo e non a misura, della zona del Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Bucchianico (CH), distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 122/B;
- 2)** di stabilire che la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3)** di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0160722/20 del 28/05/2020, è pari a euro **€ 131,00**;
- 4)** le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5)** di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento "PELLEGRINI ANDREA 2020.doc"

unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0160722/20 del 28/05/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 6)** di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
  - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7)** la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0160722/20 del 28/05/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8)** di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10)** di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11)** la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
- 
- 

L'Estensore  
Dott.ssa Emiliana Malerba  
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Agr. Patrizio Buccioni  
Firmato elettronicamente

La Direttrice del Dipartimento  
Dott.ssa Elena SICO  
Certificatore Aruba S.p.A.  
Firma Digitale n.6130940002309000  
Validità 28.07.2022